

COMUNE DI ORZINUOVI
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

***Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 12.07.2010
(pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni dal 14.07.2010)***

I N D I C E

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor

Art. 5 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

Art. 6 - Contratto di sponsorizzazione

Art. 7 - Diritto di rifiuto della sponsorizzazione

Art. 8 - Contratti di sponsorizzazione aventi come prestazioni corrispettive la realizzazione di opere pubbliche

Art. 9 - Profili procedurali e garanzie inerenti gli sponsor realizzatori di opere Pubbliche

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Art. 11 - Aspetti fiscali

Art. 12 - Verifiche e controlli

Art. 13 - Riserva organizzativa

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997 e dell'art. 119 del D.lgs. 267/2000.
2. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.

Art. 2 – Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari

1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati, associazioni e soggetti pubblici, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'ente; il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, del previsto risultato derivante dallo sponsor.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "**contratto di sponsorizzazione**" un contratto mediante il quale il Comune (sponsee), nell'ambito delle proprie iniziative, offre ad un terzo (sponsor), la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
 - b) per "**sponsorizzazione**": ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale;
 - c) per "**sponsor**": il soggetto privato, l'associazione o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
 - d) per "**spazio pubblicitario**": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.

Art. 4 – Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor

1. La scelta dello sponsor è effettuata mediante asta preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso ad esclusione di libere iniziative degli sponsor diverse da quelle programmate dall'Amministrazione Comunale che sono valutate dalla Giunta Comunale;
2. Si esclude la procedura di scelta dello sponsor mediante asta pubblica per importi non superiori ad € 10.000,00;
3. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, invio alle associazioni di categoria e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
4. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
 - a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico "capitolato (o progetto di sponsorizzazione)";
 - b) l'esatta determinazione dello spazio utilizzabile e la durata della pubblicità;
 - c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.
5. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:
 - a) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
 - b) l'accettazione delle condizioni previste dal capitolato;
6. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
 - a) per le persone fisiche:
 - l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24/11/1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
 - l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
 - l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);

b) per le persone giuridiche:

- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti;

c) per i soggetti pubblici:

- il nominativo del legale rappresentante;

- la non appartenenza ad organizzazione di natura politica, sindacale o religiosa;

7. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni;

8. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal responsabile preposto all'ufficio interessato nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato;

9. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile dell'Ufficio interessato; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l'utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel capitolato.

Art. 5 – Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

1. Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi del PEG assegnati al dirigente. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta comunale può formulare indirizzi specifici al dirigente per la attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.

2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'ente nei capitoli di spesa ordinaria.

Art. 6 – Contratto di sponsorizzazione

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolamentata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
- c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
- d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

Art. 7 – Diritto di rifiuto della sponsorizzazione

1. L'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale;

2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico, o a sfondo sessuale;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio e minaccia.

Art. 8 – Contratti di sponsorizzazione aventi come prestazioni corrispettive la realizzazione di opere pubbliche.

1. L'Amministrazione può individuare come corrispettivo delle prestazioni da essa rese in qualità di sponsee anche l'esecuzione di lavori per la realizzazione o la manutenzione di opere a destinazione pubblica.

2. I contratti stipulati nel rispetto delle previsioni di cui al precedente comma 1 contengono l'esatta individuazione dei lavori da effettuare e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché i profili utili alla loro correlazione con le attività di veicolazione dei segni distintivi dello sponsor.

Art. 9 – Profili procedurali e garanzie inerenti gli sponsor realizzatori di opere pubbliche.

1. Gli sponsor che effettuano direttamente i lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. I soggetti eventualmente individuati dagli sponsor quali esecutori di lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

1. Per il trattamento dei dati personali si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 11 – Aspetti fiscali

1. Il valore della fatturazione per la "sponsorizzazione" corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato

2. Qualora il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione sia determinato in rapporto a prestazioni di servizi o forniture di beni a carico dello sponsor, l'obbligo di fatturazione grava su entrambi i soggetti coinvolti nei rapporti di sponsorship. In tal caso lo sponsor deve rilasciare all'Amministrazione una fattura soggetta ad IVA, con importo pari al valore del bene o servizio erogato, mentre l'amministrazione deve emettere in favore dello sponsor una fattura di pari importo (anch'essa soggetta ad IVA) in relazione alla tipologia ed al valore del messaggio pubblicitario concesso.

Art. 12 – Verifiche e controlli

1. Le "sponsorizzazioni" sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.

2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 13 – Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dalla Amministrazione comunale secondo la disciplina del presente regolamento;

2. E' tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare specifiche attività inerenti la gestione delle sponsorizzazioni a ditte o soggetti esterni.

(Allegato "B" e approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 12.07.2010)

MODELLO DI CONTRATTO PER SPONSORIZZAZIONI CON FINANZIAMENTO COME CORRISPETTIVO

Il giorno..... del mese..... dell'anno, presso

TRA

Il Comune di ORZINUOVI, con sede legale in Orzinuovi (BS) via Arnaldo da Brescia 2, C.F. 00850450172, rappresentato/a in tal sede dal Sig./Dott nato a il, nella sua qualità di, e domiciliato per la sua carica presso il Comune di ORZINUOVI, di seguito individuato come "**Comune**" o come "**sponsee**";

E

La Società / Ditta / Associazione....., con sede legale in....., C.F. / P. IVA, iscritta al Registro imprese CCIAA n., rappresentata in tal sede dal Sig./Dott....., nato a.....il nella sua qualità di e domiciliato per la sua carica in....., di seguito individuato come "**Società**"/"**Ditta**"/"**Associazione**" o come "**sponsor**";

entrambe di seguito individuate/i anche come "**le parti**";

PREMESSO

- che il Comune ha definito nel PEG per l'anno una serie di obiettivi in relazione all'ambito di attività istituzionali, rispetto ai quali vi è la possibilità di ricorrere a sponsorizzazioni per favorire la realizzazione delle iniziative / dei progetti / degli interventi traduttivi degli obiettivi stessi, anche in applicazione di quanto dettato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che in tali rapporti il Comune è destinato a svolgere il ruolo di soggetto sponsorizzato, ossia di **sponsee**;
- che per reperire tali sponsorizzazioni il Comune ha attivato apposita procedura per l'individuazione di potenziali sponsor, recependo tuttavia anche manifestazioni di interesse spontaneamente rappresentate da qualificati soggetti privati;

- che lo sviluppo di tali iniziative ha condotto all'individuazione di una serie di soggetti qualificati, tra i quali anche la Società / Ditta / Associazione, con la quale procedere alla formalizzazione di apposito contratto di sponsorizzazione;
- che la sponsorizzazione è finalizzata, per il Comune, al miglioramento dei servizi e delle attività di realizzazione dell'iniziativa / del progetto / dell'intervento sponsorizzato/a;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e finalità

1.1. Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione, da parte dello **sponsor** dell'iniziativa denominata..... / del progetto individuato come / dell'attività inerente, posto/a in essere dal Comune di Orzinuovi, attraverso il Settore

1.2. Il contratto di sponsorizzazione è finalizzato:

- a) al miglioramento delle attività del Comune nell'ambito (indicare il settore di attività istituzionale nell'ambito del quale viene a produrre effetti il rapporto di sponsorizzazione);
- b) all'attivazione ed all'implementazione di progettualità comportanti, con riguardo per l'utenza/comunità di riferimento, l'interrelazione tra i soggetti pubblici e quelli privati, volte ad incrementare il contributo di realtà imprenditoriali ed associative allo sviluppo di (specificare);
- c) alla realizzazione di economie di spesa / soluzioni utili al recupero di risorse specifiche / di risparmi riferibili al budget previsto per l'area di interventi, attraverso la realizzazione di interventi con risorse messe a disposizione da privati.

1.3. Con il rapporto derivante dal presente contratto, lo **sponsor** intende incrementare la notorietà dei propri segni distintivi individuati nei loghi-marchi/ del proprio marchio aziendale definito come / di singoli prodotti, identificati in.....(specificare).

Art. 2 – Elementi generali riferibili allo sviluppo della sponsorizzazione

2.1. La sponsorizzazione sarà attuata:

- a) dallo **sponsee** con specifiche prestazioni atte a veicolare a fini pubblicitari l'immagine / il logo / il marchio dello o prescelto dallo **sponsor** meglio specificate al successivo art. 5;
- b) dallo **sponsor** con la messa a disposizione di beni e/o servizi, costituenti corrispettivo delle prestazioni di veicolazione a fini pubblicitari, finalizzati a consentire la migliore realizzazione dell'iniziativa /dell'intervento / del progetto sponsorizzata/o, secondo le specificazioni definite al successivo art. 4.

2.2. In relazione allo sviluppo ottimale del presente contratto, le **parti** concordano la definizione di specifica correlazione tra alcune attività istituzionali di comunicazione tipiche dello **sponsee** e le differenti possibili forme di veicolazione a fini pubblicitari dell'immagine / del logo / del marchio dello **sponsor**, come di seguito specificate:

Attività istituzionale di comunicazione tipica dello sponsee	Forme di veicolazione pubblicitaria del logo /del marchio/dell'immagine dello sponsor
Specificare il tipo di attività (ad es. attività di comunicazione istituzionale; campagna di pubblicità istituzionale, attività di informazione rivolta agli organi di stampa, ecc.)	Specificare le modalità generali con le quali si intende diffondere/veicolare il logo/marchio in relazione alla specifica tipologia di attività istituzionale comunicativa-informativa.

2.3. L'attività dello **sponsor** e le forme di presentazione dell'immagine / del logo / del marchio dello stesso in relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto non devono in alcun modo costituire elemento ingenerante conflitti di interesse con le attività istituzionali dello **sponsee**.

Qualora si producano elementi comportanti conflitti di interesse, potenziali o effettivi, tra l'attività istituzionale dello **sponsee** e l'attività dello **sponsor**, le **parti** sono tenute a:

- a) esperire ogni azione utile all'eliminazione del conflitto;
- b) esperire ogni azione utile a salvaguardare gli interessi pubblici presupposti al presente contratto (miglioramento dei servizi, risparmio di risorse, ecc.).

L'eventuale impossibilità di risolvere il conflitto di interessi costituisce presupposto per la risoluzione del contratto, fatti comunque salvi i diritti maturati dalle **parti** al momento.

Art. 3 – Durata del contratto e sua possibile articolazione temporale estensiva

3.1. Il presente contratto ha durata determinata nel periodo intercorrente tra ile il..... (oppure) ha validità di un anno dalla data di stipulazione.

3.2. (eventuale) In relazione a limitate estensioni temporali dell'attività / dell'iniziativa / del progetto sponsorizzata/o (es. prolungamenti), e sulla base di esplicite valutazioni rese dallo **sponsor** e dallo **sponsee**, nonché in forza di espresso provvedimento dello **sponsee** e di accettazione formale da parte dello **sponsor**, il presente contratto può essere prorogato per il medesimo periodo con:

- a) correlato sviluppo delle prestazioni dello **sponsee**;
- b) aumento proporzionale del corrispettivo reso dallo **sponsor**.

3.3. (eventuale) In relazione ad una successiva edizione dell'iniziativa / dell'intervento / del progetto, con profili organizzativi del tutto analoghi a quelli dell'edizione originaria, nonché a fronte di considerazioni di vantaggio economico e di potenziale miglioramento dei servizi, lo **sponsee** può proporre allo **sponsor** la stipulazione di un accordo con contenuti simili a quelli del presente contratto. La formalizzazione del rapporto deve essere preceduta da un provvedimento amministrativo che espliciti le motivazioni del Comune.

Art. 4 – Obblighi dello sponsor.

4.1. Lo sponsor, al fine di incrementare la notorietà del proprio logo / del proprio marchio aziendale / della propria immagine tradotta come, si impegna a fornire allo sponsee, a titolo di corrispettivo delle prestazioni di veicolazione pubblicitaria da questo rese nell'ambito del contratto in ordine alla realizzazione dell'attività/dell'iniziativa/del progettoil finanziamento espresso nei suoi valori di seguito elencati e specificati per finalizzazione, con riferimento al valore del contratto individuato al successivo art. 6:

Finanziamento corrispondente ad Euro, con incidenza sullo stesso di IVA con aliquota 20%.

4.2. Il finanziamento è reso dallo **sponsor** allo **sponsee** esclusivamente a termine di corrispettivo per la sponsorizzazione dell'iniziativa / dello sviluppo dell'intervento / della realizzazione del progetto e dei suoi successivi possibili sviluppi.

4.3. Il finanziamento è reso dallo **sponsor** allo **sponsee** secondo le seguenti modalità:

- pagamento in un'unica soluzione, all'avvio dell'esecuzione del contratto.

(oppure)

- pagamento in tre soluzioni, corrispondenti alle tre fasi di sviluppo dell'iniziativa / dell'intervento / del progetto oggetto della sponsorizzazione (avvio, consolidamento, miglioramento).

4.4. Lo **sponsor** è tenuto a mettere a disposizione dello **sponsee** tutti i materiali e gli strumenti (files informatici, riproduzioni fotografiche, ecc.) necessari a quest'ultimo per la riproduzione esatta del marchio aziendale o del logotipo scelto per la veicolazione pubblicitaria.

4.5. Lo **sponsor** mette a disposizione dello **sponsee** anche materiali pubblicitari, a titolo gratuito, qualificati come gadgets e materiali pubblicitari, finalizzati a favorire la veicolazione a fini pubblicitari del logo / del marchio / dell'immagine distintiva dello stesso **sponsor**.

(clausola eventuale)

Art. 5 – Prestazioni rese dallo sponsee

5.1. In relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto, lo **sponsee**, si impegna:

a) ad inserire il marchio / logo o il segno distintivo comunque prescelto dallo **sponsor** nel materiale pubblicitario e/o illustrativo dell'iniziativa/dell'attività/del progetto;

b) ad evidenziare, nelle comunicazioni ufficiali relative all'iniziativa / dell'intervento / del progetto il ruolo della **Società / Associazione** come **sponsor** ufficiale;

c) a riprodurre il logo / marchio o comunque il segno distintivo dello **sponsor** nei materiali e nelle comunicazioni nelle iniziative promozionali relative all'iniziativa / all'intervento / al progetto, con modalità e forme tali da consentire l'evidenziazione del ruolo dello stesso;

d) a rappresentare in apposita conferenza / apposito evento comunicativo rivolta/o agli organi di stampa il ruolo e lo specifico contributo dello **sponsor** in relazione alla realizzazione dell'iniziativa / dell'intervento / del progetto;

e) ad associare ad ogni evento comunicativo inerente l'iniziativa / l'intervento / il progetto l'immagine dello **sponsor**, con modalità tali da evidenziarne il ruolo di sostenitore qualificato;

f) a (altro, specificare).

5.2. Il **Comune** si assume l'obbligo di condurre a piena realizzazione l'iniziativa / l'intervento / il progetto per il quale si ha sponsorizzazione in base al presente contratto.

L'impegno alla realizzazione dell'iniziativa / dell'intervento / del progetto è dimostrato allo **sponsor** mediante comunicazioni periodiche e rapporti, anche ai fini di quanto previsto ai sensi del successivo art. 10.

5.3. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla realizzazione dell'iniziativa / del progetto / dell'intervento, tali da renderla impossibile, il **Comune** provvede a formalizzare immediata e motivata comunicazione allo sponsor al fine di verificare la possibile salvaguardia degli impegni assunti o la sussistenza dei presupposti per una risoluzione del contratto.

5.4. Il **Comune** provvede, con atti degli organi competenti, all'utilizzo di risorse corrispondenti per valore e quantità a quelle messe a disposizione dallo **sponsor**, per la realizzazione dell'iniziativa / dell'intervento / del progetto, anche nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 4.

Art. 6 – Valore della sponsorizzazione

6.1. Il valore della sponsorizzazione definita in base al presente contratto è determinato in Euro complessivi, rispetto al quale devono essere applicate le necessarie imposte.

6.2. Il valore della sponsorizzazione è riferito alle prestazioni di veicolazione a fini pubblicitari del logo / marchio / immagine dello **sponsor** realizzate dallo **sponsee**, indicativamente secondo la specificazione sottoriportata:

Prestazioni rese dallo sponsee (veicolazione a fini pubblicitari)	Valore indicativo
Specificazione delle prestazioni dello sponsee prodotte per la veicolazione a fini pubblicitari del logo / marchio dello sponsor. Specificazione delle prestazioni dello sponsee per la realizzazione dell'iniziativa.	Specificare il valore indicativo, sulla base del calcolo del costo delle attività e del valore presumibile dei benefici dell'associazione dell'immagine dello sponsor a quella dello sponsee.
Dati analitici	Euro

6.3. Il valore della sponsorizzazione costituisce il riferimento per il versamento del corrispettivo da parte dello **sponsor** allo **sponsee**, nei termini specificativi resi nei precedenti articoli.

6.4. Gli elementi resi come corrispettivo dallo **sponsor** non potranno in alcun modo subire variazioni di valore in diminuzione, anche a fronte di ritorni pubblicitari e/o d'immagine per lo stesso **sponsor** inferiori a quelli da esso eventualmente preventivati.

6.5. In caso di risoluzione anticipata del contratto, lo **sponsee** e lo **sponsor** provvederanno a definire operativamente le modalità con le quali calcolare il valore del corrispettivo delle prestazioni dello **sponsee** da restituire.

Art. 7 – Elementi di immagine e segni distintivi dello sponsee utilizzabili dallo sponsor per iniziative collegate o collegabili

7.1. La **Società** può, in relazione a proprie iniziative, anche collaterali, connesse alle attività/iniziativa/progetti sponsorizzati, utilizzare il simbolo ufficiale del **Comune** in forma di(descrizione), previa informazione al soggetto individuato dallo/a stesso/a quale referente organizzativo in relazione al presente contratto.

Art. 8 – Riconoscimento di esclusiva allo sponsor

8.1. Il **Comune** riconosce allo **sponsor** l'esclusiva generale in relazione alla sponsorizzazione dell'iniziativa / dell'intervento / del progetto ed in tal senso si impegna a non associare alla/o stessa/o iniziativa/intervento/progetto alcun altro logo, salvo il proprio. Nel materiale comunicativo/informativo il **Comune** può inserire anche elementi atti a far rilevare il ruolo di **sponsor** esclusivo della **Società / Associazione**.

(oppure)

8.1. Il **Comune** riconosce allo **sponsor** l'esclusiva commerciale per la categoria merceologica / di attività dallo stesso dichiarata come principale in relazione alla sponsorizzazione dell'iniziativa / dell'intervento / del progetto ed in tal senso si impegna a:

a) a non stipulare contratti di sponsorizzazione con altri soggetti operanti nello stesso ambito di attività dello sponsor;

b) a non riportare nel materiale illustrativo/comunicativo/informativo dell'iniziativa / dell'intervento / del progetto loghi, marchi, segni distintivi o comunque riferimenti a soggetti operanti nell'ambito di attività dello **sponsor**, nemmeno qualora gli stessi svolgano ruolo di partners o di sponsor generalisti per attività del Comune in base ad altri contratti di sponsorizzazione.

8.2. Il **Comune** si impegna inoltre a trattare gli eventi comunicativi inerenti l'iniziativa / l'intervento / il progetto separatamente da altre iniziative simili, al fine di non creare confusione di immagine per lo **sponsor**.

8.3. Il **Comune** si impegna anche a verificare, in sussistenza di altri contratti di sponsorizzazione relativi ad altri progetti o attività, situazioni comportanti possibili problemi d'immagine o di conflittualità tra attività dei soggetti individuati come **sponsor** in tali contratti e la **Società / Associazione** con ruolo di **sponsor** in relazione al presente contratto, nonché ad adottare ogni atto utile a rendere compatibili tali rapporti indiretti.

Art. 9 – Profili organizzativi inerenti lo sviluppo della sponsorizzazione.

9.1. Lo **sponsor** e lo **sponsee** individuano nell'ambito delle proprie strutture organizzative specifici referenti operativi, qualificati come soggetti deputati a curare gli sviluppi organizzativi e gestionali discendenti dal presente contratto.

9.2. I referenti operativi di cui al punto precedente sono tenuti ad operare per la facilitazione dei rapporti generali tra **sponsor** e **sponsee** in relazione allo sviluppo di tutte le procedure amministrative, fiscali e contabili correlate o discendenti dal presente contratto.

Art. 10 – Valutazione dell'utilità della sponsorizzazione e dei risultati della stessa

10.1. Lo **sponsor** e lo **sponsee** definiscono di comune accordo specifiche procedure operative per la rilevazione dei seguenti elementi, utili per la valutazione dell'efficacia della sponsorizzazione:

- a) utenti potenziali dell'iniziativa sponsorizzata e recettori potenziali (stima) delle iniziative di veicolazione pubblicitaria del marchio / logo/ immagine dello **sponsor** da parte dello **sponsee**;
- b) rilevazione a campione del gradimento dell'associazione dell'immagine dello **sponsor** a quella dello **sponsee**.

10.2. Lo **sponsee** attiva in relazione al presente contratto specifiche procedure valutative dei seguenti elementi:

- a) utilità della sponsorizzazione per il Comune (anche in prospettiva di sviluppo di percorsi analoghi per altre iniziative);
- b) effettivo risparmio di risorse del Comune (con rilevazione rispetto al budget dell'iniziativa sponsorizzata);
- c) beneficio di immagine per il Comune (con rilevazione del ruolo dello/a stesso/a come attore / attrice nell'ambito di rapporti sinergici pubblico-privato);
- d) gradimento, da parte della comunità locale, dell'utilizzo della sponsorizzazione in relazione alla realizzazione di iniziative, progetti o interventi del Comune (con analisi di soddisfazione e rilevazione delle potenziali criticità, anche in relazione all'utilizzo della sponsorizzazione in altri ambiti).

Art. 11 - Recesso dal contratto.

11.1. Le parti possono recedere dal contratto prima che l'esecuzione dello stesso abbia inizio, inviando comunicazione per mezzo di raccomandata con A.R.. La comunicazione deve essere adeguatamente motivata.

11.2. Il recesso è in linea generale senza oneri, fatte salve le ipotesi in cui una delle **parti** si sia già adoperata per lo sviluppo delle azioni contrattuali. In tal caso le **parti** concordano un indennizzo a ristoro di eventuali investimenti di risorse.

Art. 12 - Risoluzione del contratto.

12.1. Il presente contratto può essere risolto dallo **sponsor** o dallo **sponsee** per motivate ragioni e con preavviso di almeno 30 giorni, inviato mediante lettera raccomandata con A.R. .

12.2. Costituiscono ad ogni effetto inadempimenti gravi, comportanti la risoluzione del contratto:

- a) il mancato rispetto degli obblighi prestazionali da parte dello **sponsee**, ivi compresa la mancata realizzazione dell'iniziativa / dell'intervento / del progetto;
- b) il mancato rispetto degli obblighi inerenti la resa del corrispettivo da parte dello **sponsor**;
- c) l'inottemperanza, da parte dello **sponsor**, alle indicazioni dello **sponsee** per la risoluzione di conflitti di interesse relativi alla sponsorizzazione, secondo la disciplina dettata dal precedente art. 2 al punto 2.3.

12.3. Costituisce inoltre causa di risoluzione del contratto l'impossibilità accertata, per il Comune, anche se sopravvenuta, a realizzare l'iniziativa / l'intervento / il progetto ad iniziata esecuzione del presente contratto.

12.4. Costituisce inoltre causa di risoluzione del contratto ogni qualsivoglia evento negativo riguardante lo **sponsor** che possa, in qualsiasi misura, nuocere all'immagine del Comune.

Art. 13 – Rinvio a riferimenti generali.

13.1. In relazione alla disciplina contrattuale, per quanto non definito dal presente contratto, si fa esplicito rinvio alle disposizioni del Codice Civile e della normativa speciale in materia.

13.2. In relazione alle norme tecniche o speciali incidenti sull'attività oggetto della sponsorizzazione, per quanto non definito dal presente contratto, si fa esplicito rinvio alla disciplina di settore.

13.3. In relazione all'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi, per quanto non definito dal presente contratto, si fa esplicito rinvio al R.D. n. 929/1942 ed al D.Lgs. n. 480/1992 e successive modificazioni, nonché ad altra normativa specifica in materia.

Art. 14 - Risoluzione delle controversie

14.1. Lo **sponsee** e lo **sponsor** operano con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via amichevole delle controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto.

14.2. Qualora le controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto non siano componibili in via amichevole, la loro risoluzione è demandata al competente Foro di Brescia.

(oppure)

14.2. Qualora le controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto non siano componibili in via amichevole, la loro risoluzione è demandata ad un Collegio arbitrale composto da tre membri dei quali uno è nominato dal competente Tribunale, mentre gli altri due sono nominati dalle parti.

Art. 15 - Spese contrattuali

15.1. Le spese inerenti la stipulazione, la registrazione e la riproduzione del presente contratto sono a carico dello **sponsor**.

(oppure)

15.1. Il presente atto è soggetto a registrazione in solo caso d'uso ai sensi dell'art. 5, p. 2 della tariffa parte II allegata al D.P.R. 131/86 e successive modifiche.

Art. 16 – Profili fiscali connessi alla sponsorizzazione

16.1. In relazione alle prestazioni ed ai corrispettivi resi rispettivamente dallo **sponsee** e dallo **sponsor** con riferimento alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto, le **parti** emettono i necessari documenti fiscali e provvedono agli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto (con eventuale scambio di fatture).

p. lo Sponsor

p. lo Sponsee

.....

.....

....., li

Clausola di accettazione esplicita delle clausole contrattuali riportate agli artt. 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12.

p. lo Sponsor

p. lo Sponsee

.....

.....

....., li